



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato con atto di C.C. n°211 del 25.07.1994

Modificato con atto di C.C. n° 76 del 20.12.1999

Modificato con atto di C.C. n° 28 del 30.03.2006

Modificato con atto di C.C. n° 22 del 23.03.2007

Modificato con atto di C.C. n° 27 del 07.04.2008

Modificato con atto di C.C. n° 44 del 28.06.2012

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | | |
|---------|--|-------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento | pag.4 |
| Art. 2 | Ambito di applicazione | pag.4 |
| Art. 3 | Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe | pag.4 |
| Art. 4 | Categorie delle località | pag.5 |
| Art. 5 | Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari | pag.5 |
| Art. 6 | Ripartizione degli impianti | pag.5 |
| Art. 7 | Piano generale degli impianti | pag.6 |
| Art. 8 | Impianti privati per affissione dirette | pag.6 |
| Art. 9 | Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari | pag.6 |
| Art. 10 | Limitazioni e divieti | pag.7 |
| Art. 11 | Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali | pag.7 |
| Art. 12 | Pubblicità effettuata in difformità a legge e regolamenti | pag.7 |
| Art. 13 | Materiale pubblicitario abusivo | pag.8 |
| Art. 14 | Spazi privati per le affissioni | pag.8 |

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 15 | Oggetto | pag.8 |
| Art. 16 | Soggetto passivo | pag.9 |
| Art. 17 | Modalità di applicazione dell'imposta | pag.9 |
| Art. 18 | Tariffe | pag.9 |
| Art. 19 | Pubblicità effettuata con veicoli in genere | pag.9 |
| Art. 20 | Mezzi pubblicitari gonfiabili | pag.10 |
| Art. 21 | Pubblicità sonora | pag.10 |
| Art. 22 | Dichiarazione | pag.10 |
| Art. 23 | Pagamento dell'imposta | pag.10 |
| Art. 24 | Rimborsi | pag.11 |
| Art. 25 | Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta | pag.11 |
| Art. 26 | Riduzione dell'imposta | pag.11 |
| Art. 27 | Esenzione dall'imposta | pag.11 |

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

| | | |
|-------------|--|--------|
| Art. 28 | Oggetto | pag.12 |
| Art. 29 | Superficie degli impianti | pag.12 |
| Art. 30 | Diritto sulle pubbliche affissioni | pag.12 |
| Art. 31 | Richiesta del servizio | pag.13 |
| Art. 32 | Modalità per le affissioni | pag.13 |
| Art. 32 bis | Spazi riservati ed esenzione dal diritto | pag.14 |
| Art. 33 | Riduzioni del diritto | pag.14 |
| Art. 34 | Esenzioni dal diritto | pag.14 |
| Art. 35 | Pagamento del diritto | pag.15 |
| Art. 36 | Rimborso dei diritti pagati | pag.15 |

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

| | | |
|---------|---------------------------------|--------|
| Art. 37 | Sanzioni tributarie e interessi | pag.15 |
| Art. 38 | Sanzioni amministrative | pag.15 |
| Art. 39 | Riscossione | pag.16 |
| Art. 40 | Gestione del Servizio | pag.16 |

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

| | | |
|---------|-------------------|--------|
| Art. 41 | Norma di rinvio | pag.16 |
| Art. 42 | Entrata in vigore | pag.17 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 5.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al comma 1 del citato Decreto.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Città di Castello sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree che siano di proprietà comunale o concesse in godimento al Comune è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ove prevista, oltre l'imposta; si può altresì prevedere il pagamento di un eventuale canone di concessione.

Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale - ricevuti in affitto - è dovuta l'imposta e, ove previsto, un eventuale corrispettivo di locazione.

I mezzi collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); i mezzi collocati all'interno del centro abitato sono sottoposti alle disposizioni integrative e/o derogative del D.P.R. 495/92 di cui al presente regolamento.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune con popolazione residente di n. 37.455 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe III.

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993.

Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

Art. 4
Categorie delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Città di Castello è diviso nelle seguenti due categorie, una speciale e l'altra normale; nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 100%.

Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato 1 (che invariate risultano allegate all'atto C.C. n. 211 del 25/07/1994), annesso al presente regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto di ingresso, dalle suddette località, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione e interconnessione con particolari attività economiche, e hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita deliberazione della Giunta, e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.

Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale.

Art. 5
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente art. si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

La tipologia degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme "Tipologia dei mezzi pubblicitari" allegato 2 (che invariate risultano allegate all'atto C.C. n. 211 del 25/07/1994).

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 38.000 unità registrate al 31/12/1993 non deve essere inferiore a Mq. 684, pari a 977 fogli del formato 70x 100 cm.

La superficie minima indicata al precedente comma, deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 6
Ripartizione degli impianti

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al precedente comma.

Art. 7
Piano generale degli impianti

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n.495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento edilizio.

Art. 8
Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 5, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'Art. 7 comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuta al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili).

Art. 9
Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune o, in caso di affidamento del servizio in concessione, al concessionario.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; ecc.) l'autorizzazione verrà data di volta in volta, sentito, per la pubblicità sonora, il parere del Comando dei VV.UU.

L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 septies, del DL. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 10 ***Limitazioni e divieti***

La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade, e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.
E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.
La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 11 ***Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali***

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.
Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art. 12 ***Pubblicità effettuata in difformità a legge e regolamenti***

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate al successivo art. 13 del presente regolamento.

Art. 13
Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 14
Spazi privati per le affissioni

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 15
Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 16
Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 17
Modalità di applicazione dell'imposta

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi simili.

Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

E' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi insieme le rispettive superfici.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 18
Tariffe

Le tariffe e le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità sono quelle stabilite per legge, regolamento e delibera comunale vigenti nel periodo di imposta considerata.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 19
Pubblicità effettuata con veicoli in genere

E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

La pubblicità di cui al comma precedente è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 20
Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma terzo dell'art. 15 del D.Lgs. n.507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi riempiti con gas leggero o simile siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. sopracitato.

Art. 21
Pubblicità sonora

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15 comma 5, del D.Lgs n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 22
Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23
Pagamento dell'imposta

L'imposta e' dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 24
Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento generale delle Entrate tributarie.

Art. 25
Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia nonché quelle di cui al Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 26
Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27
Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con specifico riferimento ai cartelli esposti per legge nei cantieri edili, essi sono considerati esenti qualora riportino esclusivamente i dati obbligatori e la loro dimensione sia tale da non superare i due metri quadrati;
- l) la pubblicità effettuata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, come stabilito dall'art. 1, comma 128 della Legge 23/12/2005 n. 266, purché:
- 1) la stessa venga effettuata nel contesto di una manifestazione sportiva dilettantistica;
 - 2) venga effettuata all'interno degli impianti dove si svolge l'attività e non sia visibile (recepibile) all'esterno;
 - 3) l'impianto non abbia una capienza superiore ai tremila posti.
- Restano assoggettabili all'imposta i cartelli pubblicitari visibili all'esterno degli impianti e la pubblicità sonora.

CAPO III- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 29

Superficie degli impianti

Il Comune di Città di Castello, con popolazione al 31.12.1991 di n. 37.691 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 18 per ogni mille abitanti. A tale proposito la superficie minima degli impianti installati risulta di metri quadrati 684, pari a n. 977 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 30

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 31
Richiesta del Servizio

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale nonché il materiale da affiggere e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. (E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda).

Art. 32
Modalità per le affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti, che viene annotata in apposito registro cronologico.

In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.

Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata, non costituisce nuova o separata commissione.

Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove distinte affissioni.

Il servizio di urgenza potrà essere reso compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale affissioni entro le ore 10 del mattino.

Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/93, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50 % della stessa.

Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza circa le modalità stesse.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 bis **Spazi riservati ed esenzione dal diritto**

I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, D. Lgs. n. 507/93 o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento e secondo quanto definito nel Piano degli Impianti.

Art. 33 **Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Le possibili riduzioni del diritto consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 34 **Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

L'esenzione del diritto è dovuta altresì a seguito di specifiche disposizioni di legge.

Le possibili esenzioni del diritto consentite da particolari disposizioni di legge sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale.

La dimensione massima dei manifesti di cui al presente articolo dovrà essere pari ad una superficie equivalente di 28.000 cm quadrati. Tale limite si intende valevole anche per la superficie delle affissioni costituita da manifesti multipli.

Art. 35

Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 36

Rimborso dei diritti pagati.

Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 38

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco, con propria ordinanza, nel rispetto dei limiti di legge.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla disciplina legislativa di settore.

Art. 39 ***Riscossione***

Il pagamento dell'imposta o del diritto effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. a decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.

E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Art. 40 ***Gestione del Servizio***

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato, ai sensi dell'art. 52 – 5° comma del decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 ***Norma di rinvio***

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge ed i regolamenti in quanto applicabili.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal 1° giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Tuttavia la parte riguardante la classificazione del territorio Comunale di cui all'art. 4 del presente regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio 1994. Pertanto, è fatto obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto della suddetta classificazione.